



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 533 TFT 35

### DEL 05 MAGGIO 2015

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Ugo Caldarella e dall'Avv. Felice Blando, componenti, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 05 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

#### Procedimento n.56/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. GIUSEPPE LO PICCOLO (Dirigente dell'A.S.D. Città di Carini)
- Società A.S.D. CITTA' DI CARINI

La Procura Federale, con nota 7658/5 pf14-15/GR/mg del 19 marzo 2015 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito, con la suddetta nota pervenuta in data 25 marzo 2015, innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. Giuseppe Lo Piccolo, dirigente accompagnatore all'epoca del fatto per l'A.S.D. Città di Carini, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione al punto 8 della "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili" del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere schierato nella formazione della "Città di Carini", in posizione irregolare alla gara Città di Carini -

Juventina Palermo, nell'ambito del "Torneo Ninni Cassarà", un giovane calciatore tesserato per altra società, senza il prescritto nulla osta di quest'ultima;

- b) l'A.S.D. Città di Carini, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S., per il comportamento del proprio tesserato.

Le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 5 maggio 2015. E' comparso il sig. Giuseppe Lo Piccolo, in proprio, il quale ha dichiarato di avere agito in assoluta buona fede.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la richiesta di: "ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviata a giudizio, giusto atto di deferimento in questione, infliggendo al Sig. Giuseppe Lo Piccolo la inibizione per mesi due ed alla "A.S.D. Città di Carini" l'ammenda di € 200,00".

Ciò premesso Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che il sig. Giuseppe Lo Piccolo (per sua stessa ammissione) sebbene fosse a conoscenza che la società Iccarense, per il tramite di un proprio dirigente aveva espresso il proprio diniego ad utilizzare nel torneo in questione un loro tesserato, ha fatto giocare un calciatore tesserato per quest'ultima Società avendo piena coscienza e volontà che tale suo atto comportava la violazione di precise norme federali. Né può valere quale scriminante la circostanza che l'utilizzo del giovane atleta sia dipeso dal non volerlo dispiacere, visto che lo stesso insisteva per giocare ed aveva le lacrime agli occhi. Ai fini dell'applicazione della sanzione va, comunque, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'incolpato.

Dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Giuseppe Lo Piccolo discende la responsabilità oggettiva della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Giuseppe lo Piccolo, Dirigente, tesserato all'epoca dei fatti per la Soc. A.S.D. Città di Carini, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno e giorni dieci;
- alla società A.S.D. Città di Carini, a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilaro, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 28 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 591/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Palagonia (matr. 936461)

Sig. Amato Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.855 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Rileva tuttavia che il sig. Calogero Amato non figura quale Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Palagonia, essendo tale carica rivestita ad ogni effetto dal sig. Giovanni Ragusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Calogero Amato per le su esposte motivazioni ed applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Palagonia (matr. 936461);

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Campisi Gaetano, Tringali daniele, (tesserati ASD Palagonia);

Di Guardo Gabriele (oggi tesserato Militello Val di Catania ed all'epoca dei fatti ASD Palagonia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 05 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento 595/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Palma (matr. 936741)

Sig. Amato Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.856 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 360,00 a carico della A.S.D. Pol. Palma (matr. 936741);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Amato Calogero;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Arrigo Ruben Angelo, Falsone Totuccio, Scerra Cristian, Zarcone Calogero, Mancuso Salvatore, (tesserati A.S.D. Pol. Palma all'epoca dei fatti);

Greco Giuseppe (tesserato S. Gottardo e A.S.D. Pol. Palma all'epoca dei fatti);

Zarbo Salvatore (tesserato A.S.C.D. Atletico Licata e A.S.D. Pol. Palma all'epoca dei fatti);

Morgana Vincenzo (tesserato A.S.D. Accademia Empedoclinea e A.S.D. Pol. Palma all'epoca dei fatti);

Sirone Benito (tesserato A.S.D. Atletico Canicattì 5 e A.S.D. Pol. Palma all'epoca dei fatti)

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 596/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Picanello (matr. 921799)

Sig. Accardi Pierpaolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.858 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire esimenti certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

Il rappresentante del Presidente Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento da ogni addebito della A.S.D. Real Picanello (matr. 921799), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati sig. Accardi Pierpaolo, dei calciatori Cancaro Claudio, Garofalo Corrado, Innocente Luca (tesserati Real Picanello all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 597/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. San Giorgio Vicari (matr. 936909)

Sig. Di Peri Emanuele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.860 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 210,00 a carico della A.S.D. San Giorgio Vicari (matr. 936909);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Peri Emanuele;  
l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:  
Alaimo Giovanni, Balsamello Santi, Calato Alessandro, Canzoneri Dario, Cerniglia Carmelo, Giglio Antonio, Raimondi Pietro, Reres Giuseppe, Treppiedi Domenico (tesserati A.S.D. San Giorgio Vicari all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 598/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Societ  U.S. Ucriese (matr. 740052)

Sig. Manera Cono (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneit  all'attivit  sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanit  e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.862 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse n  hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.300,00 a carico della societ  deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilit  delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneit  sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare,   imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltrech  dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 520,00 a carico della U.S. Ucriese (matr. 740052);  
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Manera Cono;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Allia Domenico, Astone Antonio, Belladonna Alfonso, Chiofalo Andrea, Cugno Carmelo, Gurgone Giuseppe, Naciti Vincenzo, Nici Carmelo, Paladina Giuseppe, Pintabone Vincenzo Danilo, Procopio Antonio, Scalisi Calogero (tesserati U.S. Ucriese all'epoca dei fatti);

Fazio Vincenzo (tesserato A.D.P. Sinagra Calcio e U.S. Ucriese all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 599/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345)

Sig. Lo Sciuto Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 23/02/2015 prot. 11.863 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Rileva inoltre che tra i deferiti i calciatori Di Chiara Marco, Golfo Ivan, Lucchese Filippo, Nicosia Alessandro, Sciammacca Orazio sono stati già giudicati per i medesimi fatti da questo Tribunale giusto provvedimento pubblicato sul C.U. 452 TFT 30 del 31/03/2015 – procedimento 569/B – in relazione al deferimento del Presidente Federale del 23/01/2015 prot. 11.714 Proc.8 pf 14-15.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Di Chiara Marco, Golfo Ivan, Lucchese Filippo, Nicosia Alessandro, Sciammacca Orazio e applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della U.S.D. Roccapalumba (matr. 60345);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe in prosecuzione (in quanto già inibito sino al 30/11/2015);

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Cuttitta Giuseppe Mattia, Levatino Gaetano, Mancuso Giuseppe, (tesserati U.S.D. Roccapalumba all'epoca dei fatti);

Barbarino Calogero (tesserato S.Giorgio Vicari e U.S.D. Roccapalumba all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05 maggio 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**